

Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6

Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).

(BURC n. 20 del 22 febbraio 2017)

Art. 1

(Inserimento articolo 3 bis nella [l.r. 15/2013](#))

1. Dopo l'articolo 3 della [legge regionale 29 marzo 2013, n. 15](#) (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

“Art. 3 bis
(Accesso ai servizi)

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.
 2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche”.
2. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, specifica le forme concrete di attuazione del presente articolo.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).